



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PERITO-LEVI" Via E. Perito, 20- 84025 EBOLI (SA)

C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651 - Sito Web: www.iisperitolevi.edu.it

Con sezioni associate: Liceo Classico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo SAPC05901A

Via E. Perito, 20 EBOLI (SA) Tel. 0828-366586 - Fax. 0828 -369312

Liceo Artistico SASL05901A - Via Pescara, 10 - EBOLI (SA) Tel. 0828-366793 - Fax. 0828-367410

CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UF84TA**

e-mail: sais059003@istruzione.it - Pec: sais059003@pec.istruzione.it

A tutto il Personale

Ai genitori

Agli studenti

Alla RSU

Ai referenti Covid

Al DSGA

Ai terzi interessati

Al Sito Web

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "PERITO - LEVI" - EBOLI Prot. 0004857 del 14/09/2021 07 (Uscita)
--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la nota del Ministero istruzione, Prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"

VISTO il D.M. n. 257 del 06.08.2021: Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

VISTO il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione-Sindacati Scuola per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (M_PI.AOOGABMI.registro decreti(r) 000021 del 14 agosto 2021);

VISTO il parere tecnico del M_PI n.1237 del 13.08.2021 avente per Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e sull’attuazione della “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTE le note ministeriali in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022

VISTO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020 sulle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”

VISTO il “Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021;

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022) del 1 settembre 2021;

VISTO il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del 1 settembre 2021 emanato in collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Malattie Infettive, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle province autonome secondo cui “Sarà cura delle singole Regioni/PP.AA. diramare protocolli operativi a livello locale per gli aspetti organizzativi e logistici di competenza. Spetterà alle Regioni/PP.AA. la valutazione sulla opportunità se implementare, in autonomia, il monitoraggio anche in altre fasce età; si raccomanda in questo caso di mantenere una compatibilità con la metodologia qui presentata al fine di consentire di aggregare i dati a livello nazionale”;

VISTO il parere tecnico del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del 13 agosto 2021, par.4) “La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza”;

VISTO il chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 a firma del Presidente della Giunta della Regione Campania;

VISTO l’aggiornamento delle procedure relative a casi positivi in ambito scolastico dell’Unità di Crisi Regionale prot. 1147 del 7.09.2021;

VISTO il D.L. 122 del 10/9/2021;

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico (in quanto datore di lavoro), ha l'obbligo di informare il personale interno ed esterno, gli alunni e le famiglie sulle regole fondamentali da adottare in tutti gli ambienti della scuola, attraverso informazione dirette e pubblicazione di documenti e circolari sul sito istituzionale nonché di adottare le procedure standardizzate da seguire per la gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

SENTITO l'RSPP, il Medico competente e il RLS

ADOPTA

IL SEGUENTE DISCIPLINARE TECNICO

recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022 previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19, che tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente disciplinare individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività scolastiche della nostra Istituzione scolastica, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni/e, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente, su indicazione del Dirigente Scolastico, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, **Dott. Arch. Gerardo Falcone**, e del Medico Competente **Dott. Giovanni Marandino** ed è valido per il periodo legato all'emergenza COVID-19.

Il presente disciplinare può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica e/o a seguito di aggiornamenti normativi.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni/e con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica nel sito della scuola (<https://www.iisperitolevi.edu.it/>) il presente Disciplinare e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile e di comunicarlo al Dirigente Scolastico, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Disciplinare non possano essere applicate per problemi reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in regime di smart working (nei casi previsti dalla vigente normativa), e delle collaboratrici e dei

collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 Informazione preventiva ai /lle lavoratori/trici e a chiunque entri a scuola.

Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, l'attività didattica della nostra scuola sarà svolta prioritariamente in presenza.

A tal fine il Dirigente scolastico informa chiunque entri a scuola circa le seguenti disposizioni dell'Autorità tramite sito web istituzionale:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, contatto con persone positive al virus, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina chirurgica e osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo per ciascun lavoratore/trice di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Inoltre a tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente disciplinare;
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (sais059003@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 4 Patto Educativo di Corresponsabilità SCUOLA-FAMIGLIA

Le famiglie degli alunni/e sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato **Patto educativo di corresponsabilità**, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

Art. 5 - Il ruolo degli/le alunni/e e delle loro famiglie

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza. In particolare gli alunni/e sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone, partecipando alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus.

Gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

Per tutto il periodo dell'emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Le specifiche situazioni degli/le alunni/e in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale il medico di famiglia, fermo restando **l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.**

Art. 6 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dell'utenza esterna

Va ridotto ai casi di urgenza e di comprovata necessità l'accesso ai visitatori e all'utenza esterna, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente Regolamento di istituto ispirato ai seguenti criteri di massima:

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione e negli spazi nell'atrio all'uso dedicati;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dall'edificio scolastico;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

L'accesso dell'utenza esterna (visitatori, manutentori, addetti alle verifiche periodiche degli impianti, rappresentanti editoriali, ...) è consentito nei casi di effettiva necessità in ambito amministrativo-gestionale ed operativo, previa prenotazione e calendarizzazione, mentre l'accesso dell'utenza esterna all'ufficio di segreteria alunni (ricevimento pubblico) dovrà avvenire direttamente dal portone centrale, e saranno **subordinati alla registrazione dei dati** e alla **sottoscrizione di una dichiarazione** ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici della nostra scuola, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

E' istituito e tenuto presso l'ingresso dell'edificio scolastico un **Registro degli accessi all'edificio scolastico**, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

In tutti gli ingressi è rilevata la temperatura corporea all'utenza esterna e al personale docente e ATA tramite idonea strumentazione ed è garantito l'adeguato distanziamento interpersonale. La rilevazione della temperatura avverrà da parte del personale autorizzato a procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

È consigliabile per l'utenza esterna rivolgersi preventivamente agli uffici amministrativi per posta elettronica (sais059003@istruzione.it) o tramite contatto telefonico (TEL. [0828-366586](tel:0828-366586)) al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.

Art. 7 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dei fornitori esterni

Poiché le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio, il Dirigente Scolastico dispone che l'accesso ai fornitori esterni per le attività di carico/scarico dovrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dalla scuola e rispettando sempre il previsto distanziamento.

A tal fine la scuola si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori per posta elettronica, oppure prima dell'ingresso a scuola, verrà consegnata un'informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi della scuola.

La scuola organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.

Prima dell'accesso all'edificio scolastico i fornitori saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. A tal fine è predisposto un CHECK POINT nell'ingresso dell'edificio scolastico.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate (nel locale del primo piano (opportunamente adibito a tale scopo) e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Art. 8 – Disposizioni di accesso al personale interno (Decreto-Legge n. 111/2021, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti).

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico della nostra Istituzione scolastica è tenuto ad esibire la **certificazione verde COVID-19 e a compilare e firmare un'autodichiarazione, solo al primo accesso, che viene richiesta quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV2 già descritta al precedente punto 6.**

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, relativamente al green pass, da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il dirigente scolastico verificherà, tramite personale delegato, il rispetto delle prescrizioni delle certificazioni verdi COVID-19 con l'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni che è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale" ed è l'app "VerificaC19".

Inoltre per assolvere all'obbligo di verifica, "non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita" ma è tuttavia necessaria una "registrazione dell'avvenuto controllo" che si concretizza in un atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Infine ai sensi del chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 del Presidente della Giunta della Regione Campania si precisa che: - ai sensi delle vigenti disposizioni statali di cui all'art. 9 ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), introdotto dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, al fine dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività scolastiche ed educative delle scuole ed istituti statali, paritari, non paritari, servizi educativi per l'infanzia e servizi per l'infanzia, nonché dei servizi a supporto delle indicate attività (ad es., mense e convitti), risulta richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, docente e non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario), che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti e/o i plessi scolastici, ivi compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi prestino attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione scolastica; - il possesso della menzionata Certificazione verde COVID-19 non risulta richiesto per l'accesso dei genitori degli studenti agli istituti e ai plessi scolastici, fatta salva l'osservanza della riduzione dell'accesso ai visitatori e di tutte le altre misure, condizioni e prescrizioni previste dal Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero dell'Istruzione e le OO.SS. della scuola "per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), nonché,

eventualmente, dal Regolamento di istituto e/o dall'apposito disciplinare tecnico adottato dal Dirigente scolastico.

Art. 9 – Estensione dell'obbligo del green pass per l'ingresso a scuola di altri soggetti (Decreto-Legge n. 122/2021, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO).

Il nuovo provvedimento amplia l'obbligo di possedere la **Certificazione Verde COVID 19** a **chiunque** acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative come era già previsto per il personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori).

Il Decreto modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.*
2. **Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).**
2. *La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
3. *I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. **Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.** Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica."*

Art. 10 – Disposizioni di accesso e permanenza nell'edificio scolastico

Al fine di consentire un'efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione si è reso necessario prevedere un'attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare comunque alle effettive esigenze, tutto il personale e gli alunni dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate nel presente regolamento di istituto.

L'accesso alle automobili nei parcheggi interni delle due sedi dell'Istituto è consentito per l'inizio delle lezioni fra le 8.00 e le 8.20 per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza. Il personale scolastico in servizio dalla prima ora di lezione, nella sede centrale, entrerà dall'ingresso adiacente alla palestra.

L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

Per il personale ATA si richiede di rimanere alla propria postazione di lavoro durante l'attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi compreso quelli con la Dirigente, devono avvenire esclusivamente utilizzando il telefono. Nell'Istituto dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. L'utenza deve essere ricevuta esclusivamente negli orari previsti e nell'atrio utilizzando le postazioni dedicate.

Art. 11 - Operazioni di ingresso e di uscita degli/le alunni/e

Gli/le alunni/e per accedere negli edifici scolastici dovranno attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina chirurgica sia nella scuola che all'interno delle pertinenze della scuola e negli spazi antistanti.

Al suono della campana di ingresso gli alunni/e, indossando correttamente la mascherina, dopo la misurazione della temperatura effettuata dal collaboratore scolastico e rispettando il distanziamento fisico, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso gli accessi di ingresso assegnati a ciascuna area, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito trattenersi negli spazi esterni all'edificio scolastico. Gli/le alunni/e che arriveranno a scuola dopo il suono della campana raggiungeranno direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

L'ingresso alla prima ora è previsto alle 8.20 con tolleranza per eventuali imprevisti fino alle 8.30. Dopo le 8.30 e i ritardatari entreranno alla seconda ora, senza alcun permesso scritto, l'entrata alla seconda ora verrà annotata dal docente sul registro di classe cartaceo ed elettronico.

Una volta raggiunta la propria aula, gli/le alunni/e prendono posto al proprio banco.

A ciascun alunno sarà richiesto di compilare e firmare un'autodichiarazione, solo al primo accesso, oppure in caso di alunni minorenni di farla compilare e firmare ai genitori, la quale viene richiesta quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV2 già descritta al precedente punto 6.

I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'intervallo si svolgerà all'interno della propria aula. Gli/le alunni/e durante gli intervalli restano in aula al loro posto. **Durante l'intervallo nessuno dovrà uscire dall'aula per recarsi nei servizi igienici.**

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata durante la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

I percorsi che gli/le alunni/e dovranno seguire sono indicati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale che traccia il tragitto di ingresso e di uscita. Tranne per i docenti e i collaboratori scolastici, gli alunni non dovranno trovarsi nelle aree che non sono di pertinenza della propria aula. Pertanto agli/le alunni/e è fatto rigoroso divieto di transitare dall'area che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altre aree per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica orizzontale, e indossando la mascherina:

- ai laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dal docente;
- agli uffici amministrativi o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso al docente;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno del piano della propria aula.

Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica e i relativi sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi. Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne l'accesso ed imporre il rispetto del turno secondo le indicazioni della cartellonistica orizzontale. Pertanto chiunque si trovi in attesa di accedere ai servizi igienici si disporrà in una

fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e seguire le norme igienico-sanitarie.

Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lavarsi le mani con acqua e sapone seguendo le istruzioni del Ministero della Salute che troverà appese in corrispondenza dei lavandini.

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.

Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli/le alunni/e ai servizi igienici sarà consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dal docente, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un **registro quotidiano delle uscite e della durata della permanenza nei servizi igienici**. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 13- Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche – laboratoriali e attività sportive

Durante le attività che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, gli alunni/e e il personale sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. Gli alunni saranno accompagnati da due docenti.

All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2.00 metri e 70 cm dalla parete di fondo al lato orizzontale della prima fila di banchi. **Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.**

Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni non potranno togliere la mascherina neanche durante la permanenza al proprio posto anche se è garantita la distanza tra le rime buccali di oltre 1 metro, salvo indicazioni dettate dalla normativa.

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e i docenti (almeno due) devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art.14 Indicazioni per le attività laboratoriali

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli alunni a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale.

Art. 15 Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, non sono previste in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione per gli alunni/e, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche.

In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Art. 16 Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che la nostra istituzione scolastica proceda a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Art. 17 Riunioni organi collegiali – gruppi di lavoro - ed assemblee

Le riunioni in presenza dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza o miste. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza o miste.

Per tutto il periodo emergenziale sono sospese le assemblee dei genitori.

Art. 18 - Precauzioni igieniche personali

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone neutro e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici amministrativi nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

Agli/le alunni/e non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni/e valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

In tutti gli accessi dell'edificio scolastico sono collocati e mantenuti costantemente riforniti i distributori contenenti soluzioni idroalcoliche e relative istruzioni a cui si deve attenere tutto il personale dipendente, non appena varca il portone di accesso.

Pertanto:

- Prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser;
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone neutro (nei servizi igienici)
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie (**mascherine chirurgiche**) come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Art. 19 – Disposizioni per le operazioni di pulizia, sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi, garantendo sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- la mensa;
- la palestra;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.

La nostra scuola provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, nonché dal parere del CTS n. 34 del 12/07/2021;
- utilizzare materiale disinfettante, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Tali procedure sono riportate nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

Per le operazioni di pulizia si terrà conto delle indicazioni delle LINEE GUIDA DELL'INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”, già fornite al DSGA nel corso del precedente anno scolastico.

Art. 20 - Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale

Alunni/e

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è esclusivamente la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. Per il personale impegnato con alunni/e con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina FFP2, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Art. 21 - Disabilità e inclusione scolastica

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria **la didattica in presenza**.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con **forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina**.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, **potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi**. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti"

Art. 22 Supporto psicologico, Pedagogico- Educativo

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico, pertanto la scuola promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo la nostra scuola favorisce:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

Art. 23 - Gestione spazi comuni (mensa- spogliatoi- distributori di bevande e/o snack...)

L'accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'ingresso e l'uscita sono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e sono state predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con green pass, come previsto dal chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 del Presidente della Giunta della Regione Campania, nonché dal D.L. 122/2021). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza disposable. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

L'utilizzo dei distributori automatici, è subordinato alla sanificazione e alla pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle attività, e alla fine delle lezioni.

Art. 24 Disposizioni relative all'aerazione degli spazi

Il ricambio dell'aria è garantito con mezzi naturali in tutti gli ambienti e nelle aule scolastiche, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente).

È mantenuta, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Art. 25 - Il Referente Scolastico per il Covid-19

Nell'ambito delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole" pubblicate dall'ISS in data 21.08.2020 si rende necessario individuare nella nostra Istituzione Scolastica il "Referente scolastico per COVID-19", che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e che possano creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

I compiti del referente scolastico per il covid-19 sono i seguenti:

- Sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
- Ricevere informazioni da parte del personale scolastico su eventuali segni/sintomi di COVID-19
- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente (DdP)
- Collaborare con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie nel caso di presenza di alunni fragili;
- Ricevere informazioni da parte del personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico. In tal caso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché dei docenti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena o isolamento.

- Tracciare i contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Il Referente scolastico COVID-19 nell'esercizio della sua funzione potrà avvalersi di canali di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) basandosi sull'utilizzo delle seguenti tecnologie: messaggistica breve, e-mail, telefono etc..

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Inoltre per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Art. 26 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202. Pertanto secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87." Dal verbale del CTS n. 34/2021, si evince che: "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente"

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione ¹locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella **persona del referente Covid**, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento

di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Distinguiamo in osservanza all'aggiornamento delle procedure relative a casi positivi in ambito scolastico dell'Unità di Crisi Regionale prot. 1147 del 7.09.2021, due casistiche:

notizia di positività acquisita dall'Istituto scolastico rispetto all'ASL

il personale amministrativo che acquisisce agli atti la positività comunica tempestivamente ai referenti COVID-19 dell'Istituto Scolastico, al Dirigente scolastico e contatta l'U.O. di Prevenzione Collettiva competente per territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) positivo al COVID-19;

l'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell'ASL competente per ubicazione territoriale dell'Istituto:

- avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
- attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
- emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute su citata;

i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell'attestato di fine isolamento/quarantena da parte dell'U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione.

notizia di positività acquisita dall'ASL rispetto all'Istituto scolastico

l'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell'ASL competente per ubicazione territoriale dell'Istituto:

- avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente COVID-19 dell'Istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) positivo al COVID-19 affinché attivi quanto di competenza e previsto nei protocolli dell'Istituto;

- avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
- attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
- emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute su citata;

- il referente COVID-19 dell'Istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell'U.O. di Prevenzione Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei protocolli dell'Istituto;

- i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell'attestato di fine isolamento/quarantena da parte dell'U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione.

In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):

se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte le misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l'obbligo di mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente, etc.);

se sintomatici, sono considerati "casi sospetti" e vanno attivate tutte le procedure di segnalazione (MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti.

Come specificato nella predetta Circolare dell'11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante COVID beta (variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine test molecolare e/o antigenico.

Nell'evenienza che in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la U.O. di Prevenzione Collettiva valuterà l'adozione di eventuali misure aggiuntive a valle dell'indagine epidemiologica.

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Allegato 1: Schema riassuntivo



Art. 27 - Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls

Il medico competente **Dott. GIOVANNI MARANDINO**, collabora con Dirigente Scolastico, con il RSPP e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria, a cura del MC prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13 richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi **temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica**. La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio,

delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato oggetto di proroga fino al 31.12.2021 grazie all'art. 6 del D.L. n. 105/2021.

L'art. 9 dello stesso D.L. n. 105/2021 inoltre, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In ogni caso ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore

Il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

PROFILO PROCEDURALE

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Art. 28 - Alunni considerati soggetti fragili

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 29 – Formazione e aggiornamento del personale addetto alle emergenze

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Art. 30 Formazione e aggiornamento in materia di DDI e Covid-19

Il Dirigente Scolastico assicura la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID19.

La nostra scuola organizzerà mediante videoconferenza o in presenza, in ragione dell'evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'obiettivo è quello che il "digitale" possa divenire strumento di rinforzo della didattica "in presenza" e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali.

Art. 31 - Costituzione di una commissione

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico ha valutato la costituzione di una commissione con il coinvolgimento del **RSPP Dott. Arch. Gerardo Falcone**, del **MC Dott. Giovanni Marandino**, dei referenti COVID e del **RLS docente Mario Vitolo**. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico. Il Compito della commissione è di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a monitorare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

La commissione:

- Svolge il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e organizzativi dell'Istituzione Scolastica, per individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio dell'anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel protocollo per la sicurezza del MI del 14.08.2021 Prot. n.21 e

vigilerà sull'osservanza delle direttive e disposizioni che saranno emanate dalla Dirigente Scolastica sulla base delle indicazioni e della normativa nazionale.

- Esegue le attività di verifica interne con controlli periodici, avvalendosi della "Lista di Verifica per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo".

Nell'attività di verifica la Commissione segnala immediatamente ogni anomalia che riscontra in termini di comportamenti e redige per ogni accertamento apposito "verbale di andamento controlli e verifiche Protocollo COVID-19" o una check-list.

La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e sarà presieduto dal Dirigente Scolastico.

Le riunioni della commissione, convocate almeno 5 giorni prima, potranno aver luogo sia a distanza, sia in presenza qualora si verificano le condizioni di sicurezza necessarie.

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri soggetti qualora sia necessario alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Il presente disciplinare tecnico è redatto ai sensi del punto 1 del protocollo di intesa MINISTERO ISTRUZIONE-SINDACATI SCUOLA per l'avvio anno scolastico 2021-22 del 14 agosto 2021 e potrebbe subire variazioni legate ad eventuali modifiche normative.

Tutti sono invitati ad un rigoroso rispetto del presente disciplinare e delle disposizioni legislative in esso richiamate.

Il DSGA è tenuto a vigilare sulla scrupolosa osservanza di quanto prescritto nel presente.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente normativa, accessibile anche dal web istituzionale.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Laura Maria Cestaro

Firmato digitalmente a norma del CAD e normativa correlata